

Disciplinare di gara

Procedura di affidamento del contratto di concessione del titolo di disponibilità della Cava Ponte del Costone dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEi7 del piano cave della Provincia di Bergamo, approvato con determinazione della Provincia di Bergamo n. 2441 del 08/09/2011.

CIG: 9465426CA0

periodo: 01/01/2023 – 31/12/2033

Procedura ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020 e degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. 50/2016.
Criterio di selezione delle offerte: massimo rialzo rispetto alla base d'asta

CIG: 9465426CA0 – NUTS: ITC46

Gara telematica sulla Piattaforma SINTEL di e-procurement SINTEL

ID 161022505

La presente procedura di scelta del contraente è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Casnigo nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare agli allegati "**Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL**" e "**Partecipazione alle procedure di gara**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei manuali d'uso nella sezione "Guide e manuali" - "Operatori Economico", cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti nell'apposita sezione, reperibili al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel è necessario contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

SOMMARIO

Premesse	6
1. Piattaforma telematica	6
1.1 La Piattaforma telematica di negoziazione	6
1.2 Dotazioni tecniche	7
1.3 Identificazione	8
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	8
2.1 Documenti di gara	8
2.2 Chiarimenti	9
2.3 Comunicazioni	9
3. Oggetto della concessione, importo e suddivisione in lotti	10
3.1 Descrizione del materiale	10
3.2 Specifiche rapporto concessorio, valore stimato, canone di concessione	10
3.3 durata	12
3.4 opzioni e rinnovi	13
4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	13
5. Requisiti generali	14
6. Requisiti speciali e mezzi di prova	15
6.1 Requisiti di idoneità	15
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	16
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	16
6.3.1 Requisiti morali e professionali	16
6.3.1.a Requisiti professionali	17
6.3.1.b Requisiti morali	17
6.3.1.c Cittadini extracomunitari e dell'Unione europea	17
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie	17
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.	18
7. Avalimento	18
8. Subappalto	19
9. Garanzia provvisoria	19
10. Garanzia Definitiva	22
11. Sopralluogo	22
12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	23
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	23
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	24
14. Soccorso istruttorio	25
15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	26
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	26
15.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	28
15.2.1 Compilazione del DGUE	28
15.2.2 Casi particolari nell'utilizzo del DGUE	31
15.2.3 Appendici integranti il DGUE	32
15.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267	33
15.4 Documentazione in caso di avalimento	33
15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati per i raggruppamenti temporanei già costituiti	33
16. Offerta economica	35
17. Criterio di aggiudicazione	36
18. Commissione giudicatrice	37
19. Svolgimento delle operazioni di gara	37
20. Verifica documentazione amministrativa	38
21. Valutazione delle offerte economiche	38
21.1 Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta	39
22. Verifica di anomalia delle offerte	39
23. Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto	39
23.1 Esecuzione in via d'urgenza	40
24. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	41
25. Codice di comportamento	41
26. Accesso agli atti	41

27. Definizione delle controversie	41
28. Trattamento dei dati personali.....	41
29. Documenti allegati	41

Nota

Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 1/2021 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 773 del 24 novembre 2021 e smi.

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

“Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

“ANAC”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Casnigo via Raimondo Ruggeri n. 38 CF 81001030162 tel. 035 740001 PEC: protocollo@cert.casnigo.it sito internet: https://comune.casnigo.bg.it/
Tipologia della procedura	Procedura ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020 e degli artt. 60 e 164 del D. Lgs 50/2016
CPV principale	45254100-3: Lavori di costruzione per attività estrattive
Oggetto della procedura di gara	Concessione del titolo di disponibilità della Cava Ponte del Costone dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEi7 del piano cave della Provincia di Bergamo
Codice CIG	9465426CA0
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 19:00 di giovedì 01/12/2022
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 19:00 di lunedì 21/11/2022
Criterio di Aggiudicazione	Criterio del maggiore canone risultante dal rialzo percentuale offerto su quanto posto a base di gara.
Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione)	Importo complessivo dei ricavi nell'arco di durata decennale della convenzione: € 6.298.461,40= di cui € 572.587,40, valore stimato annuale della concessione assumendo quale entità della coltivazione 81.798,20 mc (mc medi coltivati negli ultimi 5 anni - 2017/2021), oltre alla possibile proroga di 12 mesi per pari importo. di cui € 1.200.000,00 quali costi della manodopera stimati nell'arco di durata della concessione dall'Amministrazione aggiudicatrice
Importo a base di gara	a) IMPORTO NEGOZIABILE (canone) <ol style="list-style-type: none"> 1. € 20.000,00/anno, canone di concessione soggetto ad aggiornamento secondo l'indice dei prezzi al consumo di famiglie ed operai pubblicato dall'ISTAT a decorrere dal 1° anno successivo all'inizio della concessione; 2. € 132.104,10/anno di canone di concessione stimato e calcolato per scaglioni di quantità di materiale estratto in ragione dei mc medi coltivati negli ultimi cinque anni (81.798,20 mc nel periodo 2017/2021); oltre IVA se e in quanto dovuta b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 0,00= TOTALE (a + b) = <ol style="list-style-type: none"> 1. € 20.000,00 2. € 132.104,10
Durata del contratto	Massimo 10 anni decorrenti dalla stipula prevista il 1 gennaio

	2023 al 31/12/2033.
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Casnigo (BG)
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016	Arch. Manuela Berardino
Responsabile del procedimento di gara	Arch. Manuela Berardino
Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)	(180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Invio in GUUE	avviso n. 2022/S 210-605483 – pubblicato il 31/10/2022
Data pubblicazione GURI	V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 127 del 31/10/2022

Premesse

Con determina a contrarre del 31/10/2022, il Responsabile del servizio ha indetto procedura aperta per l'affidamento in concessione del titolo di disponibilità dell'area di proprietà comunale denominata Cava Ponte del Costone, facente parte dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEi7 del piano cave della Provincia di Bergamo, fermo restando che l'autorizzazione alla coltivazione è subordinata alla disciplina dell'art.12 e ss. della L.R. Lombardia n.20/2021 ed alle ulteriori norme nazionali, regionali e provinciali.

La procedura di individuazione del contraente della concessione del titolo di disponibilità dell'area di cava, non rientra nell'ambito della disciplina del D.Lgs. n. 50/2016. Tuttavia ai sensi dell'art.12 della direttiva 123/2006/CE e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 per assicurare una maggiore adeguatezza della procedura rispetto ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma SINTEL) accessibile all'indirizzo : www.arca.regione.lombardia.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del massimo rialzo rispetto ai canoni posti a base di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il comune di Casnigo [codice NUTS: ITC46] CIG **9465426CA0**

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'Arch. Manuela Berardino, Responsabile del servizio tecnico comunale.

1. Piattaforma telematica

1.1 La Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto della legislazione vigente e in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma SINTEL comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma SINTEL.

L'utilizzo della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma SINTEL.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma SINTEL;
- utilizzo della Piattaforma SINTEL da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione reperibile al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma SINTEL o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma SINTEL e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://comune.casnigo.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara/atti-singola-procedura/avvisi-e-bandi/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma SINTEL garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma SINTEL è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma SINTEL sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma SINTEL è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma SINTEL avvengono in conformità a quanto riportato previsto nella documentazione reperibile al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma SINTEL è accessibile da in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL**, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma SINTEL.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma SINTEL;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione

- elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,
- n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SINTEL.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, a ogni operatore economico identificato è attribuito un profilo, da utilizzare nella procedura di gara.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di contratto;
- d) istruzioni operative per accedere a SINTEL e regole tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL reperibili al seguente link:
<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>
- e) patto di integrità;
- f) informativa sul trattamento dei dati;
- g) Elenco degli ATE estratto dal Piano Cave della Provincia di Bergamo;
- h) Scheda Ambito territoriale estrattivo Atei7 (ex Atec7 – ex polo AC9D);
- i) Verifica dei volumi di scavo nel periodo 2013 – 2020;
- j) Comunicazione volumi escavati nel 2021;
- k) Estratto del progetto di coltivazione utile all'individuazione dell'area di coltivazione e delle aree di proprietà comunale;
- l) DGUE;
- m) Istanza di partecipazione;
- n) Modello offerta economica;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente",

al seguente link: <https://comune.casnigo.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara/atti-singola-procedura/avvisi-e-bandi/> e sulla Piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma SINTEL riservata alle richieste di chiarimenti "Comunicazioni procedura", previa registrazione alla Piattaforma SINTEL stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SINTEL - "Documentazione di gara" e sul sito istituzionale <https://comune.casnigo.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara/atti-singola-procedura/avvisi-e-bandi/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma SINTEL o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SINTEL e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni procedura". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 76 comma 2 bis, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all'articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente o per irregolarità dell'offerta economica) - tra il Comune di Casnigo e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.

I concorrenti sono invitati a non considerare gli avvisi che perverranno loro "di default" al superamento dei vari step della procedura; le comunicazioni ufficiali avverranno esclusivamente dalla funzionalità "Comunicazioni procedura".

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) alla decisione di non aggiudicare la concessione; c) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma SINTEL e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21, avvengono presso la Piattaforma SINTEL.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Oggetto della concessione, importo e suddivisione in lotti

La concessione ha ad oggetto il titolo di disponibilità dell'area di proprietà comunale destinata allo svolgimento di attività estrattiva e di coltivazione di calcare per calce per la durata di anni 10 (dieci). L'attività di coltivazione è subordinata all'autonomo procedimento autorizzativo a cura della Provincia di Bergamo ai sensi dell'art.12 della l.r. 20/2021. Il bacino di cava di proprietà comunale rientrante nell'ATEi7 del Piano Cave della Provincia di Bergamo.

L'area di coltivazione di Cava di proprietà comunale facente parte del comparto ATEi7 è catastalmente identificate Fg. 9 sui mappali n. 3347, 5035, 5032, e parte del mappale 3035 per una superficie totale complessiva di mq.14.768,04. L'attuale area di cava oggetto dell'autorizzazione comprende superfici in proprietà di altro operatore economico per complessivi 22.489 mq, escludendo la strada di arrocco, mentre quest'ultima ha una superficie di mq.7.115 mq, come da **Allegate Planimetrie**, dando atto che lo stesso è ricompreso nell'ambito del Piano della Provincia di Bergamo approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015 - n. X/848 recante "Piano cave provinciale di Bergamo.

Si precisa che le aree di proprietà comunale, come sopra individuate, interferiscono con aree di proprietà privata, individuabili nelle allegate planimetrie catastali.

Riserva stimata dal Piano Cave della Provincia di Bergamo per l'ATEi7: 2.000.000 m³
Produzione autorizzabile nel decennio di vigenza del Piano per l'ATEi7: 1.000.000 m³
Il volume attualmente autorizzato sulla base del progetto di coltivazione rilasciato all'attuale operatore economico titolare del titolo di disponibilità: 1.453.722 m³
Il volume coltivato al 31 dicembre 2020: 445.667 m³
Il volume coltivato al 31 dicembre 2021 come da comunicazione concessionario: 110.227 m³
Considerato l'andamento della coltivazione nel 2022, i volumi coltivati ammonteranno ad ulteriori 110.000 m³
Il volume stimato suscettibile di coltivazione nell'ATEi7, sulla base delle autorizzazioni e dei volumi coltivati ed in corso di coltivazione è di 787.828,00 m³.
La superficie su cui incide tale volume da coltivare è pari a **14.768,04 m²**.

3.1 DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Il giacimento sul quale è impostata cava Ponte del Costone è costituito da dolomia di ottima qualità

Il materiale estratto in cava è una dolomia il cui impiego principale è orientato alla produzione di calce e (per la frazione a granulometria non idonea) di aggregati utilizzati in edilizia e per lavori stradali. La dolomia principale è costituita in prevalenza da dolomie grigie, cristalline e saccaroidi tuttavia, dove i processi diagenetici non hanno obliterato le originarie caratteristiche del deposito, è stata osservata una discreta varietà di facies, sono presenti:

- livelli microbialitici dolomitizzati (bondstone), con intraclasti e cavità di dissoluzione di forma poligonale;
- dolomie a grana arenitica-ruditica, contenenti ooidi, fossili di bivalvi e gasteropodi;
- livelli color nocciola, centimetrico-decimetrici, di dolomie microstalline.

3.2 Specifiche rapporto concessorio, Valore Stimato, Canone di Concessione.

3.2.1 Si rendono edotti gli operatori economici che le somme dovute al Comune di Casnigo concedente, costituiscono canoni dovuti in ragione della concessione della disponibilità dell'area suscettibile di coltivazione del c.d. "calcare dolomitico".

L'operatore economico autorizzato alla coltivazione dell'area oggetto di concessione, è obbligato al pagamento delle "tariffe dei diritti di escavazione" previsti dall'art. 18 della Legge Regionale

Lombardia n.20/2021, nella misura al tempo vigente determinate dalla Regione Lombardia. La tariffa vigente in relazione al settore merceologico coltivabile nell'area oggetto di concessione ed in proporzione alle quantità di materiale estratto: V. categoria: rocce a usi industriali (denominata "calcari -dolomie per calce e cemento") 0,49 €/mc . A mente del punto 3 del dispositivo della DCR n.279/2011, secondo cui "per quantificazione del materiale estrattivo deve intendersi quella che risulterà da un computo metrico o da stime equivalenti predisposti annualmente d'intesa tra la ditta e il comune interessato".

3.2.2 L'operatore economico aggiudicatario, eseguiti gli accertamenti volti a verificare la capacità a contrarre con la P.A. ed adempiuti gli obblighi dedotti nel presente disciplinare propedeutici alla stipula del contratto, sottoscriveranno con il Comune di Casnigo il contratto di concessione (Allegato c) e la Convenzione art.16 della L.R. n.20/2021. Il Contratto di concessione costituisce il titolo di disponibilità dell'area. Il Contratto è soggetto alla condizione sospensiva del conseguimento dell'autorizzazione alla coltivazione ai sensi degli artt.12 e ss. della Legge Regionale della Lombardia n.20/2021, ovvero alla disciplina regionale al tempo vigente.

Alla data di pubblicazione del bando l'autorità territorialmente competente al rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione è la Provincia di Bergamo, a mente dell'art. 12 della Legge Regionale della Lombardia n.20/2021.

Pertanto l'operatore economico dovrà autonomamente e sotto la propria ed esclusiva responsabilità conseguire l'autorizzazione alla coltivazione del bacino di cava ai sensi della legislazione regionale al tempo vigente, senza che possa essere imputata all'Amministrazione comunale alcuna responsabilità, essendo il Comune di Casnigo estraneo al procedimento autorizzativo suddetto.

Conseguita l'autorizzazione ex art.12 e ss. della Legge Regionale Lombardia n.20/2021, gli operatori economici saranno immessi nella disponibilità dell'area oggetto di concessione a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero nel termine di 60 gg. decorrenti dalla comunicazione al Comune di Casnigo del rilascio dell'autorizzazione provinciale. Il periodo di 60 gg. è necessario per organizzare il subentro nel nuovo operatore economico nella disponibilità dell'area.

Ai sensi dell'art. 167 del Codice, ai fini della determinazione del valore della concessione da porre a base di gara questo è costituito dal fatturato totale stimato che il concessionario genera nel corso della durata del contratto stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie ai servizi stessi (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 245 dell'8 marzo 2017).

3.2.3 Il valore della concessione è stato stimato in € 6.298.461,40, di cui € 572.587,40, valore stimato annuale della concessione assumendo quale entità della coltivazione 81.798,20 mc (mc medi coltivati negli ultimi 5 anni -2017/2021), oltre alla possibile proroga di 12 mesi per pari importo.

Nel quinquennio 2017/2021 i metri cubi annui medi estratti presso il bacino di cava di proprietà comunale, rientrante nell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEI7, sono stati di 81.798,20. Assumendo un valore commerciale medio di €7,00 (euro sette/00) a mc, si stima che il fatturato del bacino oggetto della concessione possa ammontare ad € 572.587,40 annui.

3.2.4 Il Concessionario è tenuto al versamento:

A) **IL CANONE DI CONCESSIONE FISSO.** Il Concessionario dovrà corrispondere un canone fisso per l'area di cui si cede l'uso determinato in €20.000,00 annui, soggetto a rivalutazione a decorrere dal secondo anno secondo gli indici di aumento dei prezzi al consumo di famiglie ed operai pubblicato annualmente dall'ISTAT. Il Canone di concessione fisso dovrà essere corrisposto dal concessionario anticipatamente alla firma della concessione e, nel prosieguo del rapporto, con cadenza annuale al 30 gennaio di ciascun anno solare. Per periodi di concessione inferiori all'anno, il canone dovuto viene proporzionalmente ridotto.

B) **IL CANONE DI CONCESSIONE VARIABILE.** Il Canone di concessione variabile è commisurato ai metri cubi di calcare dolomitico estratti dal bacino nel corso dell'anno solare. Il canone di concessione variabile viene articolato per scaglioni di metri cubi come di seguito esposto:

- (1) Da 0 a 30.000 mc _____ canone di concessione variabile €1,00/mc;
- (2) Da 30.001 mc a 45.000 mc _____ canone di concessione variabile €1,35/mc;

- (3) Da 45.001 mc a 60.000 mc _____ canone di concessione variabile €1,82/mc;
 (4) Da 60.001 mc a 80.000 mc _____ canone di concessione variabile €2,46/mc;
 (5) Da 80.001 mc a 100.000 mc _____ canone di concessione variabile €2,95/mc;
 (6) Da 100.001 mc in poi _____ canone di concessione variabile €3,25/mc;

L'entità del canone di concessione al mc così come articolato innanzi per scaglioni di escavazione, deve intendersi oneri fiscali esclusi (I.V.A. se dovuta e tariffe dei diritti di escavazione). Gli importi delle tariffe al metro cubo escavato sono soggetti a rivalutazione a partire dal secondo anno successivo, facendo applicazione dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi alla produzione industriale.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV principale	Canone di Concessione fisso
1	Attività estrattive	45254100-3: Lavori di costruzione per attività estrattive	
A) Importo canone fisso soggetto a rialzo			€20.000,00
B) Importo canone variabile soggetto a rialzo (il dato è riferito al canone stimato in ragione dei metri cubi medi estratti negli ultimi tre anni)			€132.104,10
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]			€0
A) + B) Importo complessivo a base di gara			€152.104,10

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, per la stima dei costi del personale è stato calcolato un importo di €120.000,00 medi annui a persona.

CPV principale: 45254100-3

L'importo risultante dalla somma dei canoni di concessione A, offerto in sede di gara, e dell'importo del canone B, offerto in sede di gara, determinato in ragione dei metri cubi assunti come valore medio annuo di coltivazione stimato (81.798,20), come aggiornato con l'applicazione degli indici ISTAT per ciascuno richiamati, costituisce il canone minimo annuo dovuto dall'operatore economico concessionario.

3.3 Durata

La concessione del titolo di disponibilità dell'area ha la durata di anni 10 decorrenti dal giorno di immissione nella detenzione del bacino di cava oggetto del presente contratto. L'immissione in possesso avverrà attraverso processo verbale perfezionato tra le parti.

L'immissione in possesso avverrà nel termine di sessanta giorni decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione ex art.12 della Legge Regionale della Lombardia n.20/2021 da parte dell'autorità al tempo competente.

Pertanto il rilascio dell'autorizzazione ex art.12 della Legge Regionale n.20/2021 da parte dell'autorità preposta costituisce condizione di efficacia del presente contratto.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario dovesse essere già titolare di

precedente autorizzazione, la decorrenza della convenzione è fissata dalla sua sottoscrizione.

Fino al rilascio dell'autorizzazione suddetta, la parte privata contraente nulla avrà a pretendere circa la coltivazione del bacino, pur costituendo il presente contratto titolo di disponibilità ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione alla competente autorità.

Pertanto il Concessionario dovrà autonomamente e sotto la propria ed esclusiva responsabilità conseguire l'autorizzazione alla coltivazione del bacino di cava ai sensi della legislazione regionale al tempo vigente, senza che possa essere imputata all'Amministrazione comunale alcuna responsabilità, od accampare pretese circa il mancato o ritardato rilascio dell'autorizzazione essendo il Comune di Casnigo estraneo al procedimento autorizzativo suddetto.

Alla scadenza del termine di dieci anni prescritto dal primo capoverso del presente articolo, con le decorrenze ivi previste, la concessione si intenderà cessata, senza bisogno di preavviso, escludendosi ogni forma di proroga tacita.

3.4 Opzioni e rinnovi

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la possibilità di ricorrere, prima della scadenza della concessione, alla proroga tecnica del contratto in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo Concessionario, secondo la normativa vigente e in ogni caso, per un periodo non superiore a 12 mesi. Il valore della proroga è stimato in un importo massimo di € 697.980,40, applicando una crescita dei prezzi nell'arco temporale considerato del 2% annuo. In tal caso l'Amministrazione Aggiudicatrice darà il preavviso al Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali. Non è ammessa la proroga tacita della convenzione.

Il Concessionario è tenuto ad accettare la proroga.

Le varianti della convenzione in corso di validità sono disciplinate dall'art. 175 e per quanto compatibile dall'art.106 del d.lgs. 50/2016.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è di € 6.298.461,40=, composto come segue: € 572.587,40= valore della concessione per 10 anni, € 697.980,85 è l'importo per l'eventuale proroga tecnica per un massimo di dodici mesi.

4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma SINTEL o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

6.1 Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) **iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa WHITE LIST** istituito presso la Prefettura di riferimento oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di riferimento;
- c) **Requisiti specifici per taluni servizi secondari previsti nella concessione.**
Nell'ambito della concessione sono contemplati servizi per i quali si prescrive alternativamente il **possesso all'operatore economico concorrente** ovvero possono essere conseguiti attraverso l'istituto dell'**avvalimento** ovvero attraverso l'espressa indicazione del **subappalto** degli stessi a operatori economici qualificati, il possesso di requisiti specifici. Si elencano i lavori e i servizi per i quali sono prescritti requisiti di qualificazione specifica:
 - i. CPV: 45250000-4: Lavori di costruzione per centrali elettriche , attività estrattive e manifatturiere, l'industria del gas e del petrolio: **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti oltre a **dimostrazione della capacità tecnica/economica in funzione della concessione;**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- d) **Fatturato specifico medio annuo:** aver conseguito, nell'attività di coltivazione di cave e miniere, in relazione agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, un fatturato specifico medio annuo, ricavabile dai bilanci di esercizio, dell'importo non inferiore ad Euro 797.000,00 Iva esclusa. In ragione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, sarà possibile non computare l'esercizio 2020, impiegando per l'effetto i bilanci relativi ai tre esercizi precedenti (2019, 2018, 2017) ovvero, ove il bilancio 2021 risulti già depositato, scalare a ritroso le annualità (2021, 2019 e 2018).

Con riferimento all'art. 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 si evidenzia che il suddetto requisito è richiesto quale indice di una pregressa e consolidata solidità economico-patrimoniale idonea rispetto alla tipologia dei servizi oggetto della Concessione e tale da garantire un'adeguata e puntuale esecuzione degli stessi, anche in considerazione dell'importo della concessione, della durata pluriennale del contratto, della complessità e della natura dei servizi e quindi al fine di garantire la gestione della sicurezza degli immobili e dei valori e un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi offerti, anche in considerazione della tipologia di intervento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- **il possesso del requisito potrà essere dimostrato anche sotto forma di bilancio consolidato delle società di capitali collegate o controllate;**
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato.
- **Qualora la medesima persona fisica eserciti l'attività d'impresa nel settore specifico attraverso molteplici società di persone o di capitali sulle quali esercita il controllo e la direzione, il requisito potrà essere dimostrato attraverso la presentazione cumulativa dei bilanci o del Modello Unico o della dichiarazione Iva delle imprese controllate e/o dirette. In tal caso il controllo e la direzione delle molteplici imprese dovrà essere dimostrato sulla base dei documenti risultanti dalla CCIAA.**
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

6.3.1 Requisiti morali e professionali

- e) Iscrizione alla CCIAA con codice ATECO: 08 Estrazione di pietre sabbia ed argilla;
- f) codici correlati al codice generale.

6.3.1.a Requisiti professionali

- a. Esecuzione negli ultimi cinque anni, di attività di coltivazione di bacino di cava, per quantità di escavazione non inferiore a mc. 122.697,30 l'anno. Si precisa che per ultimi cinque anni si intendono gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

In caso di partecipazione di imprese in R.T.I., Consorzi, aggregazioni di imprese e GEIE, il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal R.T.I./Consorzio/Aggregazione di Imprese/GEIE.

La comprova del requisito, è fornita mediante la presentazione di copia sottoscritta digitalmente di **uno dei seguenti documenti alternativi tra loro**:

1. in caso il partecipante abbia esercitato in conto proprio: copia dell'autorizzazione alla coltivazione rilasciata all'operatore economico per la coltivazione di cave e miniere;
2. in caso abbia prestato la propria opera presso imprese operanti nel settore: dichiarazione di avere esercitato, per almeno TRE anni, anche non continuativi, nel decennio precedente, presso imprese operanti nel settore della coltivazione di cave e miniere, in qualità di appaltatore.

6.3.1.b Requisiti morali

La comprova del requisito per i **requisiti morali** da una **dichiarazione** che:

- è un unico soggetto tenuto a presentare la dichiarazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 03/06/1998, n. 252;
- oltre al sottoscrittore ci sono altri soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività.

6.3.1.c Cittadini extracomunitari e dell'Unione europea

Si precisa che per i **cittadini extracomunitari e dell'Unione Europea** che esercitano l'attività devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:

- certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale - CELI di livello A2 Common European Framework);
- attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta;
- attestato che dimostri di aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio nel settore alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la presentazione di copia sottoscritta digitalmente, di **uno dei documenti di cui sopra, alternativi tra loro**.

In caso di **raggruppamento temporaneo** di imprese, di società, associazione, consorzio, ecc., tutti i requisiti di cui ai punti 6.3.1.a, 6.3.1.b e 6.3.1.c dovranno essere posseduti dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o dal soggetto che assumerà la gestione effettiva dell'esercizio commerciale.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al punto 6.2 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Relativamente ai requisiti tecnici ed economici **si disapplica il principio di maggioritarità in capo alla mandataria** previsto dall'art. 83, c. 8 del d.lgs. 50/2016, in ossequio al principio di diritto reso nella sentenza della Corte di Giustizia Europea, C-497/20 del 28 aprile 2022.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. Avvalimento

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di

- avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il **subappalto è vietato**.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una **garanzia provvisoria** pari al 2% del prezzo base della concessione e precisamente di importo di **€.128.477,10=**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) con bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, previsti dalla normativa vigente, con versamento effettuato presso la Tesoreria del Comune di Casnigo BCC di MILANO Società Cooperativa filiale di Cene (Bg) IBAN IT95X084535286000000023177, avente come causale l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG;

b) con PagoPA al seguente link:

<https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=depgar eappalto>, indicando come causale l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG;

oppure

dal portale del Comune di Casnigo: Pagamenti online -> Pagamenti liberi e con codice IUUV all'interno di PagoPA Lombardia - Al portale dei pagamenti Regione Lombardia -> SCEGLI IL TIPO DI PAGAMENTO - > deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare d'appalto al seguente link:

<https://comune.casnigo.bg.it/pagamenti-dellamministrazione/iban-e-pagamenti-informatici/iban-e-pagamenti-informatici/> indicando come causale l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG;

c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

d) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soqgetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione dovrà essere prestata da primari istituti Bancari o Assicurativi o intermediari finanziari che abbiano un **rating** (giudizio che viene espresso da un soggetto esterno ed indipendente sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti) che, a prescindere dalla scala di valori impiegata, dia un giudizio non inferiore all'affidabilità finanziaria nel lungo periodo intaccabile solo in condizioni di avverse condizioni economiche. **Il concorrente dovrà produrre copia del rating attribuito al fideiussore.** La copia dovrà essere dichiarata conforme all'originale dall'operatore economico. A titolo esemplificativo si chiede un **giudizio equipollente a "BBB" con outlook positivo** impiegato da Standard & Poor's. Non saranno accettate dall'amministrazione garanzie fideiussorie prestate da istituti di credito, assicurazioni o intermediari finanziari non corredate dalla certificazione del rating attribuito e il cui rating risulti inferiore a quanto indicato in narrativa.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni;
- e) dalla data di presentazione dell'offerta;
- f) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del

codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma SINTEL in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di **bonifico** il concorrente deve inserire sulla Piattaforma SINTEL il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. Garanzia Definitiva

La garanzia fideiussoria definitiva è pari a 1,5 volte l'importo risultante dalla somma del canone A offerto in sede di gara e dell'importo del canone B, offerto in sede di gara, determinato in ragione dei metri cubi assunti come valore medio annuo di coltivazione (81.798,20).

A titolo esemplificativo, l'importo della garanzia fideiussoria definitiva che sarebbe dovuto in ragione della base d'asta rapportata ai canoni A (€20.000,00) ed al canone B (€132.104,10), è pari ad €228.156,14.

Non sono ammesse riduzioni dell'importo della cauzione definitiva.

La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, delle penali, degli interessi moratori dovuti in caso di inadempimento o ritardato adempimento delle obbligazioni stesse.

La fideiussione dovrà coprire annualmente, fino a dichiarazione liberatoria dell'ente e con obbligo di rinnovo sei mesi prima di ciascun anno solare.

Si avverte che il rispetto dei termini di rinnovo è da ritenersi essenziale e costituisce causa di risoluzione per inadempimento.

Si ribadisce che il mancato rispetto degli obblighi di rinnovo se inadempito, costituisce causa di risoluzione per inadempimento e l'applicazione di una penale pari a 1,5 annualità del canone minimo dovuto in base al contratto di concessione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria dovrà altresì essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento DPR 207/2010 (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

La garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta in originale.

11. Sopralluogo

Il sopralluogo presso l'area oggetto di concessione è obbligatorio. La ratio sottesa alla previsione dell'obbligo di sopralluogo è quella di garantire alla stazione appaltante la ricezione di offerte congrue e consapevoli dello stato di fatto.

È infatti imprescindibile la visione dei luoghi per la formulazione di un'offerta avente il carattere della credibilità, in considerazione anche degli obblighi di sicurezza in capo al Concessionario e delle caratteristiche dell'area e della presenza di aree di coltivazione di proprietà privata, che si riverberano anche sui contenuti dell'offerta tecnica.

Inoltre, si vuol precludere al Concessionario contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo la possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione, per cui l'onere posto a carico dell'impresa di visitare i luoghi della concessione prima di formulare la propria offerta è posto essenzialmente a garanzia del Concedente, garanzia che tale dichiarazione, una volta positivamente resa, comunque viene ad assolvere.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo nelle giornate da lunedì a venerdì.

Il sopralluogo può essere effettuato sino al **massimo 7 giorni prima** del termine previsto per l'inoltro dell'offerta, purché il relativo appuntamento sia richiesto entro e non oltre il giorno 25/11/2022, per mezzo della funzionalità comunicazioni della procedura presente sulla piattaforma Sintel, così da garantire al Concedente l'organizzazione dello stesso.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato a effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/211579/Delibera+n.+1121+2020.pdf/1252b5e0-b16b-947f-13e5-df395f3e04d9?t=1621950411077>

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare **La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica e tutta la documentazione presentata** devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica

avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre entro le **ore 19:00 di giovedì 01/12/2022** a pena di irricevibilità. La Piattaforma SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SINTEL.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SINTEL di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SINTEL si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

In ciascun campo a disposizione per la presentazione dell'offerta, ogni operatore economico può caricare documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti) e inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici)

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma SINTEL, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link "Invio Offerta" il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l'invio dell'offerta, così composta:

- Busta telematica amministrativa,
- Busta telematica economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dalla procedura SINTEL componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia Offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia Offerta", al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL" (cui si rimanda:

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>),

se è necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella NON deve essere firmata digitalmente

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SINTEL offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione.

La Piattaforma SINTEL consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione e l'offerta economica sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma SINTEL nella sezione "Documentazione di gara".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento,

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci** giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SINTEL dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

Nel primo step del percorso guidato "Invia Offerta" sulla Piattaforma SINTEL, l'operatore economico inserisce la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) garanzia provvisoria, copia del rating attribuito al fideiussore e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 8) Patto d'integrità sottoscritto digitalmente;
- 9) Ulteriore documentazione amministrativa.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali

concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi per il servizio di gestione e la fornitura di prodotti per il verde pubblico, di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020);
- di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa **white list**, istituito presso la Prefettura della provincia di _____ oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____;
- di individuare nel sig./nella sig.ra _____ il soggetto avente funzioni di **preposto**, se il rappresentante legale dell’operatore economico concorrente non ha i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività;
- **nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’art. 27.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda, le dichiarazioni e le offerte sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura].

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate** o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il **concorrente allega la ricevuta di pagamento** elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato e presente nella Documentazione di gara. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Considerata la parziale indisponibilità del DGUE elettronico di cui all'articolo 85 del Codice, è richiesta la presentazione del DGUE informatico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, come predisposto dal Comune di Casnigo e disponibile unitamente alla documentazione di gara. Nel caso in cui l'operatore economico utilizzasse la procedura di DGUE elettronico disponibile presso la Commissione dell'Unione Europea all'indirizzo: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>, dovrà stamparlo in formato pdf come previsto dalla predetta piattaforma e sottoscriverlo con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Nello stesso caso dovrà **integrare il DGUE prodotto dalla piattaforma con le notizie e le indicazioni** (cause di esclusione, requisiti, condizioni di partecipazione ecc.) non previsti dal DGUE elettronico, integrandolo con il DGUE di cui ai successivi punti 14.2.1 e 14.2.2.

15.2.1 Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario,

capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti **pertinenti**.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Comune di Casnigo).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

---l'individuazione e la forma giuridica;

---le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);

---in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;

---in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice; *(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)*

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. indicazione delle lavorazioni per le quali l'offerente ricorre al subappalto.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale a carico di soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice; inoltre, se ricorre il caso:

---precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;

---misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;

---misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati;

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice, **anche non definitivamente accertati**;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

---violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui all'articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.);

---misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto all'articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;

---gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

---informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero le omesse informazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c bis) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

---persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c ter) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

---grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, di cui all'art. 80, comma 5, lettera c quater) del Codice;

(in caso di più fattispecie replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

---conflitti di interesse di cui all'articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; in tal caso fornire le opportune e informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

---misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice;

---sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f) e f-bis), del Codice, con indicazione delle stesse;

---iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f-ter) e g) del Codice;

---violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 80, comma 5, lettera h) del Codice;

---regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui all'articolo 80, comma 5, lettera i) del Codice; indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;

---omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice);

---situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui all'articolo 2359 del codice civile; in tal caso fornire le opportune informazioni;

---condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4).

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 7)

Sezione A. Idoneità: richiesta al punto 6.1;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria richiesta al punto 6.2;

Sezione C. Capacità tecniche e professionali come previsto al punto 6.3;

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

È necessario allegare del documento di identità di tutti i soggetti (o dell'unico soggetto) che sottoscrivono il documento, solamente nel caso in cui i documenti non siano sottoscritti con firma digitale.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, **da tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura in forma congiunta (tanti DGUE quanti sono gli operatori);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete **da ognuna delle imprese retiste**, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, **dal consorzio e dai consorziati** per conto dei quali il consorzio concorre;

15.2.2 Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento contiene altresì, a pena di nullità, le disposizioni riguardanti il compenso/utilità dell'ausiliario per il prestito dei requisiti. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

5. PASSOE dell'ausiliaria.

Sezione D. indicazione di servizi, lavorazioni e forniture per i quali l'offerente ricorre al subappalto.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

---quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

---quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

15.2.3 Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE.

Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. Può essere omessa da questi ultimi. Devono essere indicate le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

Il concorrente deve consegnare entro il termine di scadenza dell'offerta i campioni di cui all'articolo 7.3, lettera s.

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto

designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in

materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguiti dalla Piattaforma SINTELE dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. Offerta economica

Al secondo step del percorso guidato "Invio Offerta", l'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SINTEL la propria offerta, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, allegando:

- a) **"Modulo offerta economica"** accluso alla documentazione di gara, debitamente compilato, che deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
1. i **"costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"** (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
 2. i **"costi del personale"** (ossia la stima dei costi al netto dell'IVA della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice)

Saranno presi in considerazione fino a due decimali (troncamento).

Sono inammissibili le offerte economiche che sono inferiori all'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere l'offerta si ritiene valida per quella che risulti più vantaggiosa per l'Ente appaltante.

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta", la Piattaforma SINTEL genera automaticamente il "Documento ammissione" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nel **paragrafo 14.1** del presente disciplinare). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento di ammissione" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL".

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

ATTENZIONE:

VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza:

- verificare allo step del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso (È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta");
- verificare che siano completati tutti i passaggi d'invio;
- verificare che, dopo l'invio dell'offerta, sia pervenuta da SINTEL una e-mail di notifica

all'indirizzo PEC inserito in fase di registrazione.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

17. Criterio di aggiudicazione

La concessione è aggiudicata in base al criterio del massimo rialzo sui canoni posti a base di gara.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.

Alle componenti economiche dell'offerta sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti di cui:

- A) **CANONE FISSO _____ punti 14;**
- B) **CANONE VARIABILE (ai fini della determinazione del canone risultante dall'applicazione del rialzo percentuale unico per tutte le tariffe previste nella tabella riportata al punto 3,3,4 lett. B), si terrà conto del valore medio della produzione nel triennio precedente assunto come riferimento nella determinazione del canone variabile a base di gara) ____ punti 86;**

Ai fini dell'attribuzione di ciascun punteggio A e B, si terrà conto dell'importo del canone alla luce del **rialzo offerto sull'importo a base d'asta.**

Pertanto il punteggio di 40 sarà attribuito alla ditta che produrrà l'offerta con il valore più alto sul canone fisso A. Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi proporzionalmente.

Allo stesso modo il punteggio di 60 sarà attribuito alla ditta che produrrà l'offerta con il valore più alto sul canone fisso B. Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi proporzionalmente.

Il punteggio attribuito per l'offerta economica sarà il risultato della somma dei punteggi attribuiti per i due canoni.

Per l'attribuzione del punteggio relativamente al rialzo percentuale sul canone a base d'asta sarà utilizzata la seguente formula (formula SINTEL: non lineare):

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove

R_i = rialzo offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = rialzo dell'offerta più conveniente

$$\alpha = 0,15$$

Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il peso riservato all'offerta economica.

Si precisa che:

- i valori offerti devono essere espressi con un **numero massimo di due decimali**;
- il valore complessivo offerto deve essere espresso sia in cifre che in lettere e in caso di discordanza prevarrà quello espresso in lettere;
- i valori indicati nel dettaglio dell'offerta, così come il valore complessivo offerto deve essere indicato iva esclusa;
- in caso di discordanza tra il valore complessivo riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta economica, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo;
- non sono in alcun modo prese in considerazione offerte in ribasso rispetto ai canoni stimati.

Il punteggio finale sarà unico e determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta economica A e B. Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico.

18. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" <https://comune.casnigo.bg.it/category/amministrazione-trasparente/bandi-gara/> oltre che nella "Documentazione di gara" sulla Piattaforma SINTEL.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. Svolgimento delle operazioni di gara

Non è fissata alcuna data per le sedute pubbliche in quanto la trasparenza e la pubblicità delle stesse è assicurata dall'effettuazione telematica della procedura, direttamente sulla Piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia. La gestione telematica della procedura consente di tracciare ogni operazione di apertura dei file contenenti le offerte e offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità della documentazione, in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste, in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse.

Le buste digitali, amministrative ed economiche saranno aperte, **a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni**, in data/ora successiva a quella fissata per la presentazione delle offerte.

Il RUP di gara procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi inviati dai concorrenti e una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, sempre attraverso la Piattaforma SINTEL telematica, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ATTENZIONE:

Il comune di Casnigo procede alla verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai

concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica, fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La visibilità dei punteggi tecnici, delle esclusioni e dei prezzi è garantita dai verbali di gara che sono pubblicati sul sito del comune di Casnigo al seguente link: <https://comune.casnigo.bg.it/category/amministrazione-trasparente/bandi-gara/> e sulla Piattaforma Sintel – Documentazione di gara e inviati a tutti gli operatori tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

20. Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. Valutazione delle offerte economiche

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma SINTEL.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a. i punteggi attribuiti alle singole offerte economiche;

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma SINTEL consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Formazione della graduatoria provvisoria

All'esito delle operazioni di cui sopra il sistema telematico redige la graduatoria e si procede con l'aggiudicazione della gara.

Ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, **hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma SINTEL telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma SINTEL.** Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme, fornito o generato dalla stessa Piattaforma SINTEL.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica B;

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente

che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21.1 Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta

In deroga a quanto previsto agli art. 18 e 19, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui all'art. 17. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice. In tal caso non trova applicazione la soglia di sbarramento di cui all'art. 17.1.

22. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della commissione o di soggetti esperti, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente ha facoltà di allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La concessione è aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione è aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, **in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.**

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 2.500,00**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Le spese relative alla stipula del contratto ammontano indicativamente a **€10.000,00**.

23.1 Esecuzione in via d'urgenza

È prevista l'esecuzione in via d'urgenza, come stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a)

del D.L. 76/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

24 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

<https://comune.casnigo.bg.it/category/amministrazione-trasparente/bandi-gara/>

26. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mediante richiesta via pec a protocollo@cert.casnigo.it

27. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara "Informativa sul trattamento dei dati".

29. Documenti allegati

Costituiscono allegati del presente disciplinare di gara, a esso funzionali, la seguente modulistica:

- Allegato A: Domanda di partecipazione
- DGUE
- Allegato B: Modello di Offerta economica